

**Contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - responsabilità del vettore - in genere –
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9305 del 08/05/2015**

Responsabilità per perdita ed avaria - Restituzione di parte della merce - Risarcimento dovuto dal vettore - Limiti - Configurabilità – Condizioni Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9305 del 08/05/2015

In tema di contratto di trasporto, agli effetti dell'art. 1693 cod. civ., ove sia restituita dal vettore una parte soltanto della merce affidatagli, l'obbligazione risarcitoria di questo permane, fatto salvo il diritto dello stesso di dimostrare la sussistenza di cause di esclusione della sua responsabilità per perdita o avaria, allo scopo di limitare il risarcimento dovuto, da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 1696 cod. civ., provando quali e quante cose siano state riconsegnate regolarmente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9305 del 08/05/2015